

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ALONZO Michele - Presidente -
Dott. GRECO Antonio - Consigliere -
Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -
Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.A., residente in (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in Torino, Via G.Casalis 56, presso lo studio
dell'Avvocato GIACOBINA ROBERTO, che lo rappresenta e difende, in
forza di procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Comune di Chivasso, in persona del Sindaco p.t., elettivamente
domiciliato in Roma, Via di Villa Albani 8, presso lo studio
dell'Avv.to Paola Razzano, e rappresentato e difeso dall'Avvocato
CAPIROSSI MASSIMO, in forza di procura speciale a margine del
controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 44/2006 della Commissione Tributaria regionale
del Piemonte, depositata in data 14/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/06/2012 dal Consigliere Dott. Giulia Iofrida;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 44/2006 del 28/9/2006, depositata in data 14/12/2006, la
Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, Sez. 29, respingeva l'appello, con
condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite, proposto, in data 11/11/2005,
da R.A., titolare di attività di commercio ambulante presso i mercati settimanali nel
Comune di Chivasso, avverso la decisione n. 36/27/2004 della Commissione Tributaria
Provinciale di Torino che aveva respinto un ricorso del contribuente avverso un avviso di
accertamento in rettifica per denuncia infedele, relativo alla tassa di smaltimento rifiuti
dovuta per l'anno 2000.

La Commissione Tributaria Regionale riteneva infondato il gravame, stante la genericità
della lagnanza inerente la violazione della L.212/2000 (Statuto del contribuente) e la
legittimità dell'operato dell'Ente nella determinazione, in sede regolamentare, delle tariffe
differenziate e di maggiorazioni dovute da specifiche categorie, in conformità al D.Lgs. n.
507 del 1993, artt. 68 e 77.

Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per cassazione il contribuente, deducendo
quattro motivi, corredati dai quesiti di diritto prescritti dall'art. 366 bis c.p.c..

Ha resistito il Comune con controricorso, deducendo sia l'infondatezza del ricorso sia la
sua inammissibilità.

All'udienza pubblica del 28/06/2012, non sono comparse le parti.

Il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente R. ha dedotto, con il primo motivo, un vizio nell'attività processuale
commesso dalla C.T.R., con riguardo all'art. 342 c.p.c., ed in relazione alla ritenuta, in
sentenza, inammissibilità, per sua genericità, del motivo di appello inerente la violazione,

da parte dell'Ente impositore, dello Statuto del Contribuente di cui alla L. n. 212 del 2000.

Il motivo è inammissibile, in quanto la C.T.R. ha fondato la propria decisione, di rigetto del motivo d'appello relativo, non soltanto sull'assenza di specificità ex art. 342 c.p.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, (per mancata specificazione della norma della L. n. 212 del 2000, asseritamente violata), ma anche (parte della motivazione questa non specificamente impugnata dal contribuente) sulla correttezza della ratio decidendi espressa dal primo giudice, in ordine alla non necessità di includere, tra gli atti richiamati nell'avviso di accertamento da allegare, "i regolamenti ed i provvedimenti tariffari pubblicati nell'albo pretorio e comunque conoscibili dall'interessato". Opera dunque il principio di diritto secondo il quale "qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la omessa impugnazione di tutte le "rationes decidendi" rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante la intervenuta definitività delle altre non impugunate, all'annullamento della decisione stessa" (Corte Cass. SU 14297/2007; Corte SU 27210/2009; Cass. 389/2007; Cass. 5902/2002).

Con il secondo ed il quarto motivo, il ricorrente lamenta un vizio di violazione di legge, per errata interpretazione, nella sentenza, del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 65,68, 69 e 77, in relazione alla ritenuta legittimità degli atti regolamentari relativi alla TARSU deliberati dall'Ente impositore, malgrado la carenza di motivazione, nella parte inerente la determinazione della misura tariffaria e della maggiorazione tariffaria del 50% con riferimento alla specifica categoria, e l'utilizzo, per la determinazione delle tariffe, di uno studio commissionato dalla Provincia di Torino alla società privata, IPLA. I suddetti motivi sono anzitutto ammissibili, in quanto contengono i necessari quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., (atteso che si verte in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello pubblicata dopo l'1.3.2006 e prima del 4.7.2009, cfr. Cass. 22578/09) pertinenti e conferenti, concernendo, i quesiti di diritto formulati (rispettivamente, "E' corretto il regolamento comunale e la deliberazione tariffaria priva di motivazione e senza esposizione dei dati e dei calcoli da cui si ricava la tariffa annuale per una categoria di utenza e delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le varie tariffe?" e "E' corretto il regolamento comunale che stabilisce l'incremento nella misura del 50% per il calcolo della tassa giornaliera della tariffa annuale senza motivare la ragione di tale misura di aumento, tanto più nel caso in cui non sia utilizzata quale riferimento una categoria contenente corrispondenti voci di uso, bensì una corrispondente categoria creata "ad hoc"?"), specifici snodi interpretativi della sentenza impugnata, laddove essa ha ritenuto, nella valutazione di legittimità dell'avviso di accertamento, di non dovere disapplicare i regolamenti comunali (ritrascritti integralmente nel ricorso per cassazione) asseritamente illegittimi.

I suddetti motivi sono peraltro infondati.

Le disposizioni del D.Lgs. n. 507 del 1993, asseritamente violate, con la delibera comunale di approvazione delle tariffe dovute e, di conseguenza, con l'avviso di accertamento in rettifica, notificato al contribuente nel dicembre 2003, relativamente alla T.A.R.S.U. dovuta per l'anno 2000, recitano: 1) art. 65 (Commisurazione e tariffe): 1.

La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno

successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"; 2) art. 68 (Regolamenti): "1.

Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere: a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria; b) le modalità di applicazione dei parametri di cui all'art. 65; ... 2. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione..."; 3) art. 69 (Deliberazioni di tariffa): "1. Entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso. 2. Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3..."; art. 77 (Tassa giornaliera di smaltimento): "1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i comuni devono istituire con il regolamento di cui all'art. 68 la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. 2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento".

Il ricorrente lamenta in sostanza carenze motivazionali (in ordine ai "coefficienti quali produttivi adottati" ed "al calcolo matematico da cui si ricava la tariffa", nonché in ordine alla ragione della "percentuale di aumento in concreto applicata...scelta nella misura massima") da parte dell'Ente impositore, nella deliberazione delle tariffe, in sede regolamentare, e nella loro applicazione concreta, nell'avviso di accertamento in rettifica notificato al contribuente medesimo, carenze non correttamente vagliate dal giudice della C.T.R..

Occorre anzitutto precisare, essendo in contestazione, nella sostanza, un vizio di motivazione dell'avviso di accertamento emesso in relazione al tributo disciplinato dal D.Lgs. 507 del 1993, che, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 2, - nel testo vigente *ratione temporis*, trattandosi di atto impugnato notificato nel dicembre 2003 - "Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 14 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità". Il comma 2 bis (aggiunto dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 6, abrogato per effetto della L. n. 296 del 2006), a sua volta, disponeva: "Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale".

Se ne deduce (come già affermato da Cass. Sez. Trib. 24267/2011: "La prescrizione dell'indicazione, nel singolo atto di imposizione fiscale, soltanto della "tariffa applicata" e della "relativa delibera", infatti, essendo significativa della sufficienza "normativa" di tali indicazioni a soddisfare l'obbligo di motivazione dell'atto adottato, vieta di estendere l'ambito di tale obbligo (quand' anche per *relationem* al contenuto del "regolamento") alla

"comprensione" (erroneamente, quindi, pretesa dal contribuente che la ha adottata e ritenuta indispensabile dal giudice a quo) di qualsiasi dei "fattori" (dunque neppure dell'"indice IQS", ritenuto "importante" dalla Commissione Tributaria Regionale) in base ai quali l'ente impositore ha fissato (nel regolamento) ciascuna "tariffa":

nella finalità propria del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 11, infatti, quei "fattori" costituiscono soltanto dati oggettivi presupposti dalla "tariffa applicata" sì che, la "comprensione" ("permettere al contribuente la comprensione") o meno degli stessi, ovvero "dell'iter logico - giuridico - matematico seguito", non costituisce elemento giuridico necessario per l'adempimento dell'obbligo di motivazione dell'atto di imposizione concernente la TARSU") che, mentre il Comune è tenuto sicuramente ad indicare, in ogni atto impositivo afferente alla T.A.R.S.U., soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera (da notare che, come ribadito da Cass. sez. trib., 2005 n. 3551, proprio in tema di T.A.R.S.U., le delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che debbono essere allegati agli avvisi di accertamento, atteso che si tratta di atti amministrativi di carattere generale che sono a disposizione del pubblico e vengono pubblicati con affissione all'albo pretorio; cfr., sul punto, anche Cass. sez. trib., 2005 n. 5755), nessuna norma impone allo stesso di riportare e/o esplicitare in detto atto anche la formula utilizzata per la determinazione della tariffa applicata oppure "i dati numerici fondamentali per il calcolo della tassa".

I rilievi in diritto formulati dal ricorrente, nei riguardi della sentenza impugnata, sono pertanto infondati (vedasi anche Cass. Sez. Trib. 13848/2004: "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la deliberazione comunale relativa alle tariffe può essere disapplicata da parte del giudice tributario, ma tale disapplicazione può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell'atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), non essendo sufficiente a tal fine la generica contestazione della validità dei criteri seguiti dal comune nell'adottare la delibera stessa").

Con il terzo motivo, il R. invoca un vizio di motivazione della sentenza, per non avere la C.T.R. dato chiara e sufficiente motivazione sul punto controverso costituito dalla mancata esposizione da parte del Comune di Chivasso delle "modalità di costruzione delle tariffe per ogni categoria nonché delle ragioni dei rapporti tra le varie tariffe", fissate "con differenze di ben 37 volte".

Il motivo è inammissibile.

Osserva la Corte che il contribuente, pur apparentemente prospettando carenze di motivazione nella sentenza impugnata, tende, in realtà, a rimettere in discussione, contrapponendovene uno difforme, l'apprezzamento in fatto del giudice di merito, basato sull'analitica disamina degli elementi di valutazione disponibili ed espresso con motivazione immune da lacune o vizi logici e dunque sottratto al giudizio di legittimità. Nell'ambito di tale giudizio, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, restando a questo riservate l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, all'uopo, la valutazione delle prove, il controllo della relativa attendibilità e concludenza nonché la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03). Tale ultimo motivo (con il quale si censura il mancato rilievo del vizio di motivazione dell'atto accertativo, se non direttamente degli atti regolamentari sottostanti) si rivela, altresì, del tutto carente sul piano dell'autosufficienza per l'assenza di qualsiasi descrizione dell'atto medesimo.

Stante le pregresse considerazioni, s'impone il rigetto del ricorso.

Il contribuente va condannato, giusta soccombenza, alla refusione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, che liquida in Euro 400,00 per onorari, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 28 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2012